

Contratto di assicurazione sulla Vita di tipo Unit Linked Investimento Italia

Regolamento dei fondi interni

Art. 1 Costituzione e denominazione dei Fondi Interni							
L'Impresa di Assicurazione ha costituito i seguenti Fondi Interni, suddivisi in Quote e denominati:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Denominazione del fondo</th> <th>Codice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario</td> <td>098</td> </tr> <tr> <td>Investimento Italia AXA PIR Azionario</td> <td>099</td> </tr> </tbody> </table>	Denominazione del fondo	Codice	Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario	098	Investimento Italia AXA PIR Azionario	099	
Denominazione del fondo	Codice						
Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario	098						
Investimento Italia AXA PIR Azionario	099						
<p>Il Premio Unico Ricorrente e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi, al netto dei costi indicati all'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione, corrisposti dall'Investitore-Contraente, saranno impiegati dall'Impresa di Assicurazione per l'acquisto delle Quote dei Fondi Interni.</p> <p>Ciascun Fondo Interno costituisce patrimonio separato dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione.</p> <p>Nel Fondo Interno confluiranno unicamente il Premio Unico Ricorrente e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi, al netto degli oneri, costi e spese sopra indicati, corrisposti dall'Investitore-Contraente.</p>							
Art. 2 Obiettivo dei Fondi Interni							
<p>L'obiettivo della gestione finanziaria di ciascuno dei Fondi Interni a seconda del profilo di rischio proprio di ciascuno di essi, è quello di realizzare l'incremento delle somme versate da ciascun Investitore-Contraente.</p> <p>L'Impresa di Assicurazione non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o di rimborso del Premio Versato, pertanto vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga un ammontare inferiore al Premio Versato, per effetto dei rischi finanziari connessi al presente Contratto. L'Investitore-Contraente assume il rischio dell'andamento negativo del valore delle Quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente Contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote di ciascun Fondo Interno, le quali a loro volta dipendono dall'andamento delle attività sottostanti al Contratto, di cui le Quote sono rappresentative. L'entità della prestazione può essere, quindi, inferiore ai Premi versati.</p>							
Art. 3 Partecipanti al Fondo Interno							
Possono partecipare a ciascuno dei suddetti Fondi Interni, purché in collocamento, gli Investitori-Contraenti che sottoscrivono il contratto assicurativo, denominato "Investimento Italia" ed espresso in Quote.							
Art. 4 Destinazione dei versamenti							
<p>Il prodotto consente di investire il Premio Unico Ricorrente e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi in Quote dei Fondi Interni, dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal Contratto.</p> <p>Il Premio pagato dall'Investitore-Contraente, e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi, saranno impiegati per acquistare Quote di uno o più Fondi Interni, selezionati dall'Investitore-Contraente. Il numero di Quote assegnate al Contratto si ottiene dividendo il Premio pagato, al netto dei costi indicati all'Articolo 10 (Premio Investito) delle Condizioni di Assicurazione, per il Valore Unitario della Quota relativo al Fondo Interno o ai Fondi Interni prescelti.</p>							
Art. 5 Gestori dei Fondi Interni e criteri di investimento dei Fondi Interni							
<p>La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.</p> <p>L'Impresa di Assicurazione, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni deleghe gestionali, che non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa di Assicurazione la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.</p> <p>I Fondi Interni investono, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti in Italia o in Paesi UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), con stabili organizzazioni in Italia che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n.232/2016 e successive integrazioni e modificazioni. Non possono far parte della quota del 70% gli strumenti finanziari emessi da società immobiliari. Inoltre, la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di</p>							

imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le somme o i valori destinati nel Fondo Interno non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Ciascun Fondo Interno potrà investire le somme versate dagli Investitori-Contraenti nelle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- Titoli obbligazionari societari senza alcuna specifica restrizione di merito creditizio
- Quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE di tipo azionario, obbligazionario corporate, obbligazionario governativo e monetario
- Azioni
- Titoli di stato
- Strumenti del mercato monetario

Il Fondo Interno inoltre potrà investire in strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, futures, forward, gap swap e swaps, finalizzati unicamente per obiettivi di copertura, nonché alla riduzione dei rischi finanziari e/o all'efficiente gestione del portafoglio sottostante il Fondo Interno.

CONFLITTI DI INTERESSE

In relazione al presente Contratto non sussistono, al momento della redazione della presente Nota Informativa, situazioni di conflitto d'interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

AXA Assicurazioni S.p.A. opera, in ogni circostanza, in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile.

Art. 6 Valore delle Quote e loro pubblicazione

L'Impresa di Assicurazione determina settimanalmente il Valore Unitario delle Quote di ciascun Fondo Interno. Tale Valore Unitario delle Quote verrà calcolato settimanalmente in base al prezzo calcolato di martedì o alla prima disponibilità successiva se il calcolo dovesse essere influenzato da una festa bancaria in Francia, Italia o Spagna. Il Valore Unitario delle Quote di ogni Fondo Interno è determinato dall'Impresa di Assicurazione dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo di ogni Fondo interno, al netto delle spese e delle Commissioni di gestione, per il numero delle Quote presenti in ciascuno dei Fondi Interni, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno. Il valore delle Quote, così determinato, viene pubblicato sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione all'indirizzo www.axa.it.

Eventi di Turbativa del Fondo Interno: si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel fondo interno, che impediscano, sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:

a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

Avvertenza: L'Impresa di Assicurazione non può garantire che il Valore della Quota sia sempre calcolato, disponibile e pubblicato. In particolare, potrebbero verificarsi dei casi di sospensione del calcolo o della valorizzazione delle Quote che non consentano di riequilibrare la composizione del fondo. Inoltre, il soggetto che ha il compito di calcolare il Valore della Quota di un determinato fondo potrebbe sospenderne il calcolo in situazioni di forza maggiore o che non ne consentano la regolare

determinazione o pubblicazione.

Al verificarsi di tali ipotesi, così come nel caso in cui il valore pubblicato o trasmesso risulti errato, l'Impresa di Assicurazione non potrà essere ritenuta responsabile e nessuna reintegrazione sarà da questa dovuta in favore dell'Investitore-Contraente.

Art. 7 Commissioni di gestione dei Fondi Interni

Su ciascun Fondo Interno grava la commissione annuale di gestione indicata in tabella:

Fondo Interno	Commissioni di gestione %
Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario	1,40%
Investimento Italia AXA PIR Azionario	2,00%

Il Fondo Interno può investire parte del patrimonio in quote di OICR. Pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il fondo investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR che variano a seconda degli investimenti effettuati.

Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di "rebates" all'Impresa di Assicurazione, tali utilità, sono riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi Interni.

Commissione di performance - Non sono previste commissioni di performance.

Art. 8 Regime delle spese

Su ogni Fondo Interno gravano, oltre che le commissioni annue di gestione:

- le spese di pubblicazione del Valore Unitario delle quote di ciascun Fondo Interno;
- le spese di revisione e di certificazione;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

Art. 9 Determinazione del patrimonio netto dei Fondi Interni

Il patrimonio netto è dato dalla valorizzazione in base ai valori di mercato delle attività del Fondo Interno al netto di tutte le passività riferiti allo stesso giorno di valorizzazione, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

Le attività del Fondo saranno valutate secondo i principi di seguito esposti:

- le quote di OICR saranno valutate al prezzo rilevato sui mercati nei giorni di valorizzazione;
- gli altri valori mobiliari quotati (ad esempio azioni o obbligazioni) sono valutati al prezzo di chiusura di borsa relativo al giorno di valorizzazione;
- i valori mobiliari non quotati (ad es. azioni, obbligazioni o quote di OICR) o quotati con periodicità non coerente con quella di valorizzazione del fondo, saranno valutati sulla base delle quotazioni di valori mobiliari aventi caratteristiche simili (ad es. azioni dello stesso settore o altre obbligazioni dello stesso emittente) o in mancanza, in base a parametri oggettivi di mercato (ad es. tassi di interesse di mercato o indici di Borsa), da un esperto indipendente.

Eventuali rimborsi di imposta maturati dall'Impresa di Assicurazione per effetto della negoziazione di valori mobiliari effettuati nell'ambito dell'attività di gestione dei Fondi saranno attribuiti al patrimonio dei Fondi stessi il Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di incasso.

Art. 10 Modifiche ai Fondi Interni

L'Impresa di Assicurazione allo scopo di perseguire gli interessi dell'Investitore-Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni della normativa ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali.

Inoltre è facoltà dell'Impresa di Assicurazione variare il presente contratto con riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché alla disciplina del Fondo Interno, con riferimento a titolo non esaustivo alla tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

In tal caso ciascun Investitore-Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa di Assicurazione il trasferimento tra Fondi Interni.

Art. 11 Rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione dei Fondi Assicurativi Interni, comprensivo di un confronto tra il Valore della Quota di ciascun Fondo con il relativo Benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n.58.

La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.